

LA RILEVANZA EUROPEA DEL CASO SIAE V. META

A partire dal 16 marzo 2023 gran parte del repertorio musicale italiano è stato rimosso da Instagram e Facebook impedendo agli utenti di queste piattaforme di creare *post*, storie e *reels* utilizzando la musica italiana come sottofondo. Tale circostanza è stata causata da uno stallo nelle trattative per il nuovo accordo di licenza relativo all'utilizzo delle opere musicali gestite dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) sulle piattaforme *social* di proprietà di Meta, la *big tech* proprietaria di Instagram e Facebook.

A seguito dell'introduzione dell'art. 17 della Direttiva 2019/790/UE (Direttiva Copyright), che in Italia è stato recepito con l'art. 102-*septies* della Legge n. 633/1941, in assenza di un accordo di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* sono ora direttamente responsabili del caricamento illecito da parte dei loro utenti di materiale protetto da diritto d'autore. Al fine di escludere la loro responsabilità i prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* devono dimostrare di: (i) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere una licenza; (ii) aver compiuto i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici; e (iii) aver agito tempestivamente per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti le opere o altri materiali oggetto di segnalazione.

Poiché il contratto di licenza precedentemente in essere tra Meta e SIAE è scaduto il 16 dicembre 2022, a causa della novità introdotta dall'art. 17 della Direttiva Copyright, in assenza di un nuovo accordo e dopo tale data, Meta avrebbe potuto essere ritenuta responsabile per l'utilizzo sulle proprie piattaforme di opere musicali gestite da SIAE durante le trattative. A questo proposito e al fine di procedere con la negoziazione, le parti avevano concordato un patto di non belligeranza con scadenza prevista per il 17 marzo 2023. Con l'avvicinarsi di tale data e l'impossibilità di trovare un accordo sulla nuova licenza e su come regolare il periodo delle trattative, Meta, dopo il rifiuto di SIAE di accettare un'ultima offerta, il 16 marzo 2023 ha iniziato a rimuovere le opere musicali in questione per evitare un possibile contenzioso.

Successivamente alla rimozione dei brani operata da Meta la maggior parte della musica italiana è diventata irreperibile su Instagram e Facebook in quanto, anche a seguito della liberalizzazione degli organismi di gestione collettiva attraverso la Direttiva 2014/26/UE (Direttiva Barnier), SIAE rappresenta ancora la maggior parte dei cantautori italiani.

Il principale disaccordo tra Meta e SIAE durante le trattative riguardava la modalità di calcolo della c.d. *flat fee*, ovvero una componente fissa del compenso dovuto a SIAE per l'utilizzo dei materiali protetti corrispondente a una somma forfettaria per tutti gli utilizzi della musica inserita negli *short videos*. Il motivo per cui SIAE ha ritenuto l'offerta di Meta inaccettabile consisteva nella mancata comunicazione da parte di quest'ultima di dati idonei a verificare se l'offerta fosse proporzionata ai

ricavi effettivamente conseguiti dalla *tech company* tramite l'utilizzo della musica tutelata sulle proprie piattaforme.

La trattativa in questione si è svolta nel contesto del recepimento della Direttiva Copyright, la quale ha introdotto diverse disposizioni per riequilibrare il fenomeno del *value gap*, ossia l'asimmetria tra i ricavi raccolti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* e quelli effettivamente distribuiti agli artisti. Infatti, nonostante il consumo di musica sia attualmente ai massimi storici, i compensi percepiti dagli artisti non sono mai stati così bassi.

L'art. 18 della Direttiva Copyright affronta direttamente questo problema prevedendo che nel caso in cui gli autori e gli artisti concedano in licenza o trasferiscano i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, abbiano diritto a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata. Per garantire l'effettiva equità della remunerazione, l'art. 19 prevede che i titolari dei diritti abbiano il diritto di ricevere regolarmente informazioni pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e sui proventi ottenuti dalle parti a cui hanno concesso la licenza o trasferito i diritti. Le informazioni sull'uso commerciale dei materiali protetti da diritto d'autore sono fondamentali per capire se il compenso concesso è proporzionato agli introiti derivanti dal loro utilizzo. Il disaccordo tra SIAE e Meta sulla somma dovuta a titolo di compenso e sul rilascio di alcune informazioni è la riprova della crescente importanza dei dati nella corretta determinazione delle *royalties*.

L'obbligo previsto dall'art. 19 della Direttiva Copyright è stato recepito in Italia tramite l'art. 110-*quater* della L. n. 633/1941. Quest'ultimo prevede che su base semestrale i licenziatari dei diritti siano obbligati a comunicare ai rispettivi titolari informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere. Sull'adempimento di tale obbligo vigila l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che, in caso di inadempienza, può applicare una sanzione pecuniaria fino all'uno per cento del fatturato realizzato dal soggetto obbligato nell'ultimo anno fiscale precedente la notifica. Inoltre, ai sensi dell'art. 110-*quater* della L. n. 633/1941, la mancata fornitura di informazioni adeguate costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso a favore dei titolari dei diritti. Tuttavia, poiché l'AGCOM deve ancora emanare il regolamento attuativo, non è chiaro se tale obbligo di trasparenza sia attualmente in vigore in Italia.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dopo aver avviato il 4 aprile 2023 un'istruttoria per valutare se Meta durante le trattative con SIAE abbia agito in abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 9 della L. 182/1998, ha avviato un procedimento cautelare ai sensi dell'art. 14-*bis* della L. n. 287/1990, che si è concluso il 20 aprile 2023 con l'adozione di misure cautelari. In base a questo provvedimento Meta deve ora riprendere le trattative con SIAE, fornire tutte le informazioni necessarie a ristabilire un equilibrio nei rapporti commerciali con SIAE e, con il consenso di SIAE, rendere nuovamente disponibile tutto il repertorio musicale in questione sulle proprie piattaforme. Conseguentemente, il 13 maggio 2023 le parti hanno firmato un nuovo accordo provvisorio, la cui scadenza è prevista per il 6 ottobre 2023, che consente il caricamento del repertorio musicale di SIAE su Instagram e Facebook in attesa della conclusione di un accordo definitivo.

Il fatto che quasi tutto il repertorio musicale italiano sia stato eliminato da due dei *social media* più utilizzati al mondo è stato un danno incredibile per tutta l'industria musicale italiana. È fondamentale considerare che ad oggi i *social* sono uno strumento centrale per la promozione degli artisti. Infatti, attraverso queste piattaforme le opere create dagli autori italiani vengono utilizzate e riprodotte dagli utenti di tutto il mondo, e non solo da quelli italiani. Inoltre, il fenomeno della

“viralità” dei contenuti è possibile solo sulle piattaforme *social* e dà agli artisti una visibilità istantanea e globale che non potrebbe essere ottenuta altrimenti. La vicenda intercorsa fra Meta e SIAE ha rilevanza per tutta l’Europa, in quanto è il banco di prova dei diversi meccanismi introdotti dalla Direttiva Copyright per affrontare la questione dell’equa remunerazione degli artisti e del ripristino di un equilibrio nei poteri di contrattazione quando una delle parti è una grande società tecnologica.

A seconda di come si risolverà la questione, potrebbero esserci implicazioni positive per tutte le società di gestione collettiva europee le quali si troveranno in un futuro prossimo a negoziare un nuovo contratto di licenza per l’uso del loro repertorio sulle piattaforme *social*.

DISCLAIMER

Il presente *newsletter* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Marco Blei, Counsel
Via Dante, 9
20123 Milano
Email: marco.blei@grplex.com

Elisa Maria Babbini, Junior Associate
Via Dante, 9
20123 Milano
Email: elisa.babbini@grplex.com